

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO (AFOL Metropolitana)

SOMMARIO

- Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	1
- Art. 2 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO	1
- Art. 3 - IMPORTO	1
- Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	2
- Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	2
- Art. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	3
- Art. 7 - CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE.....	4
- Art. 8 - DANNI A PERSONE, A COSE - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	5
- Art. 9 - CORRISPETTIVO MENSILE	5
- Art. 10 - RISERVATEZZA.....	6
- Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA	6
- Art. 12 - SUBAPPALTO	7
- Art. 13 - DOCUMENTAZIONE.....	7
- Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'.....	8
- Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
- Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI	9
- Art. 17 - FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE.....	9

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di guardiania da svolgersi presso la sede AFOL Metropolitana di via Soderini 24, come dettagliato al punto 4.2.

Art. 2 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di un anno, senza tacito rinnovo.

AFOL si riserva la facoltà di:

- in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 332, comma 13. D.Lgs. 50/2016, richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto;
- affidare all'aggiudicatario, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo massimo stimato pari a € 76.500,00 (pari al valore massimo stimato di n. 1 annualità).

Art. 3 - IMPORTO

Il valore stimato dell'appalto, IVA esclusa, comprese opzioni o rinnovi, pari a € 153.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 5.278,50.

Detta stima è valida ai soli fini della determinazione del valore presunto dell'appalto e non impegna il committente al raggiungimento dell'importo complessivo di cui sopra.

Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre al pagamento dei servizi prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite.

L'impresa si impegna a mantenere i prezzi fissati a inizio attività.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto presso gli edifici indicati al punto 4.2, con i seguenti compiti:

Compiti da svolgere presso il CPI - edificio 13

- Controllare l'accesso dell'utenza in concomitanza con l'apertura del CPI;
- Attività di controllo e posizionamento finalizzato a una corretta e ordinata gestione della folla;
- Dare supporto agli operatori dell'accoglienza per il deflusso delle code di utenza durante l'orario di apertura;
- Sovrintendere agli sportelli del seminterrato e del piano rialzato sia nella sala d'attesa che nell'open space;
- Attività di controllo atta a prevenire potenziali situazioni di disordine;
- Controllare che l'utenza utilizzi i corretti percorsi di entrata e uscita.

Per tutte le postazioni:

- Presidiare i locali;
- Gestire l'apertura e chiusura dei vari accessi;
- Registrare personale e/o mezzi su apposito registro o pc;
- Gestione chiavi;
- Rilasciare Pass previa comunicazione all'ufficio di pertinenza;
- Eventuale funzione di centralino (interno e/o esterno);
- Ritiro posta/pacchi/RR e smistamento;
- In caso di necessità accompagnare gli utenti all'interno, anche con utilizzo dell'ascensore;
- Gestire la chiusura di tutti i vani porta e finestre a fine turno e lo spegnimento dell'illuminazione degli ambienti;
- Richiedere l'intervento delle FF.OO. qualora le circostanze lo richiedano;
- Fornire indicazioni e indirizzare gli utenti nei vari uffici, evitando al contempo l'accesso ai luoghi non autorizzati;
- Verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e non, e tutto ciò che possa essere riconducibile ad un'eventuale sottrazione di beni della stazione appaltante e, nel

caso, effettuare i relativi riscontri registrando su apposito registro i nominativi delle persone e dell'eventuale società, le motivazioni di uscita del bene e l'orario di uscita.

E' fatto obbligo alla società aggiudicataria di comunicare tempestivamente e comunque entro sei ore ad AFOL Metropolitana qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, infortuni ecc.) e di relazionare per iscritto sull'accaduto.

4.2 Articolazione dell'orario

Edificio	Orario
Direzione - Edificio 12/1	Lunedì-giovedì 7.30-18.00
CPI - Edificio 13	Lun-gio 8.45-12.45/13.45-16.45 Ven 7.30-18.00
CFP - Bauer/Vigorelli	Lun-gio 17.30-20.30 Ven 14.00-19.00

Si precisa che il servizio di guardiania non sarà richiesto da AFOL Metropolitana nelle seguenti date:

- 30 aprile 2018;
- 2 novembre 2018;
- 7 dicembre 2018;
- 24 dicembre 2018;
- 31 dicembre 2018.

A ciò si aggiunga che:

- Il servizio presso Direzione-Edificio 12 non dovrà parimenti essere svolto dal 6 al 24 agosto 2018 e i giorni 27 e 28 dicembre 2018;
- Il servizio presso CFP Bauer-Vigorelli non dovrà essere svolto nei mesi di luglio e agosto 2018 e i giorni 27 e 28 dicembre 2018;
- Il servizio presso il CPI non sarà richiesto nelle giornate del 13-14 agosto 2018 e i pomeriggi del 27 e 28 dicembre 2018.

Una stima totale e non vincolante porta a un totale di circa n. 4500 ore all'anno.

Gli orari e il numero di ore di cui alla tabella sopra riportata sono da considerarsi indicativi, in quanto collegate ad un fabbisogno presunto.

4.3 Variazioni e modifiche degli orari o servizi

Qualsiasi eventuale modifica degli orari o del tipo di servizio svolto sarà comunicata da AFOL Metropolitana, a mezzo comunicazione scritta alla società aggiudicataria attraverso il Responsabile del Servizio, con un preavviso minimo secondo quanto offerto dall'appaltatore nell'offerta tecnica.

L'aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi senza nulla pretendere, salvo il compenso orario per le ore di servizio effettivamente prestate.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'aggiudicataria dovrà effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Afol Metropolitana, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. L'aggiudicataria dovrà esibire, entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio, ad AFOL Metropolitana, i seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

L'aggiudicataria è inoltre obbligata:

- ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio un'adeguata informazione e formazione anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La stazione appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell'art.26 - comma 3, del D.Lgs.n.81/2008, che dovrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso, le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

AFOL Metropolitana ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra; tutti i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'aggiudicataria.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare immediatamente circostanze e fatti che possano pregiudicare o impedire il regolare adempimento del servizio; è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente Capitolato; è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti di AFOL Metropolitana, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

L'impresa ed il personale da questa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale emanate da AFOL Metropolitana per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta.

Art. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'impresa dovrà assicurare il servizio con proprio personale specializzato, che dovrà risultare regolarmente assunto secondo le vigenti normative.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa comunicherà per iscritto ad AFOL Metropolitana l'elenco nominativo del personale che verrà adibito al servizio, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere assegnate a ciascuno.

Entro lo stesso termine l'impresa dovrà comunicare il nominativo di un proprio dipendente, con funzioni di Responsabile del servizio, che sarà il referente della ditta stessa e che dovrà svolgere mansioni di coordinamento e controllo, meglio precisate nel successivo articolo 7 - "Controlli periodici e verifiche". Il Responsabile del servizio dovrà essere una persona dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'impresa della gestione di tutti gli aspetti del servizio.

L'elenco del personale incaricato dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale o con la sostituzione anche temporanea di personale per malattia, infortunio, maternità, ferie, ecc., entro cinque giorni da quando la variazione si è verificata.

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà:

- essere idoneo e qualificato per la tipologia degli adempimenti di cui si compone il servizio;
- indossare cartellino identificativo dell'operatore;
- conoscere la lingua inglese, livello B1 (per il personale addetto al Centro per l'Impiego);
- aver ottenuto idoneo attestato di partecipazione a corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con formazione specifica da 8 ore e antincendio per rischio medio;
- essere dotato di telefono cellulare o altro sistema di comunicazione mobile, nonché dei dispositivi di prevenzione e sicurezza.

L'onere della dotazione di cui sopra è a carico esclusivo dell'impresa.

Nello svolgimento del servizio, il personale dell'impresa dovrà:

- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività istituzionali dei servizi in capo ad AFOL;
- evitare di intrattenersi in conversazioni;
- mantenere il massimo riserbo per quanto verrà a sua conoscenza durante l'espletamento del servizio, in merito all'organizzazione e all'attività di AFOL;
- non assentarsi mai dalla postazione tranne che per breve pausa e previa sostituzione;
- usare un atteggiamento di massima cortesia, seppur di fermezza, nei confronti dell'utenza.

AFOL avrà la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di sciopero del personale dipendente, i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non dovranno essere fatturati.

La ditta si obbliga altresì ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai lavori del servizio, oltre al libro matricola, al libro paga ed al registro degli infortuni previsti dalle vigenti norme.

Art. 7 - CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE

AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche periodici.

L'impresa è tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione del servizio. Il sistema di autocontrollo dovrà consistere nella nomina del Responsabile del servizio, come previsto dall'art. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO e nell'affidamento allo stesso dei seguenti compiti:

- programmare gli interventi e le attività;
- coordinare e controllare il personale assegnato al presente appalto,
- gestire le sostituzioni di personale per ferie, malattie, infortunio, ecc. e in tutti i casi in cui ciò si renda necessario;
- decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni;
- monitoraggio, misurazione e miglioramento del servizio.

Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte da AFOL al Responsabile del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa stessa.

Il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile tutti i giorni in cui viene svolto il servizio, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, ad un recapito telefonico fornito dall'impresa e, nelle ipotesi di interventi urgenti e straordinari, dovrà recarsi presso la sede interessata entro 2 ore dalla chiamata.

Art. 8 - DANNI A PERSONE, A COSE - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa risponderà del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia di AFOL Metropolitana che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente AFOL Metropolitana stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.

Il personale adibito al servizio sarà tenuto al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, esonerando AFOL da qualsivoglia responsabilità.

Sarà responsabilità dell'impresa la puntuale osservanza di tutte le norme a carattere fiscale.

Art. 9 - CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI -TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno disposti, su presentazione di fatture mensili posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

AFOL procede al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti relativa al mese in cui si è

svolto il servizio, come previsto dall'art. 5, comma 2 Legge 25 gennaio 1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia" e dalla L.28 gennaio 2009, n.2.

Qualora l'impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, AFOL sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, AFOL potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera AFOL da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte.

Tracciabilità dei pagamenti

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Art. 10 - RISERVATEZZA

I dati e le notizie di cui l'impresa affidataria verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati. In particolare, il soggetto affidatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio. Il soggetto è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

In caso di accertata violazione del presente articolo, AFOL Metropolitana si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.

Il soggetto affidatario si impegna altresì a non dare alcuna divulgazione dei dati acquisiti senza il preventivo consenso scritto di AFOL Metropolitana, che deve intendersi quale esclusiva proprietaria dei dati stessi.

Ai sensi della legge n. 196/2003 (Codice Privacy), i dati personali dell'impresa raccolti da AFOL Metropolitana per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura medesima e per i successivi adempimenti contrattuali che risultino disciplinati dalle norme di legge e di regolamento richiamate nel Contratto.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo offerto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Art. 12 - SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016; ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016, deve inoltre precisare la terna di subappaltatori e presentare dichiarazioni di tutti i subappaltatori relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Art. 13 - DOCUMENTAZIONE

Prima della stipulazione del contratto l'impresa dovrà consegnare ad AFOL copia dei documenti di seguito elencati e ogni altro previsto dalla normativa vigente:

- a) Autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 (in conformità al fac simile fornito da AFOL Metropolitana);
- b) Polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 2.000.000 per i danni che dovessero derivare ad AFOL e/o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui all'appalto;
- c) **Attestati di partecipazione a corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con formazione specifica da 8 ore e antincendio per rischio medio, relativi al personale che verrà adibito al servizio;**
- d) Concordare e redigere il documento valutazione rischi da interferenze (DUVRI) D.Lgs. 81/2008.

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inottemperanza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l'aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione, sarà passibile di penali pecuniaria, previa comunicazione scritta a mezzo fax o pec, nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (comunque non superiore complessivamente al 10%).

Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Al fine dell'applicazione delle penali, l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione.

Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'impresa non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all'impresa.

Afol Metropolitana, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo; in tal caso, l'impresa si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata (entro 15 giorni dalla richiesta).

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto degli accordi assunti, AFOL Metropolitana avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'appaltatore dovrà conformarsi alle condizioni ivi previste.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Il fornitore si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento adottato da Afol Metropolitana, visionabile sul sito www.afolmet.it, e comunque a non esporre Afol Metropolitana al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001. L'inosservanza di tale impegno da parte del fornitore costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà Afol metropolitana a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Clausole risolutive espresse

- AFOL si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell'impresa, nei seguenti casi:
- applicazione di cinque penali, previste al precedente paragrafo 14;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo all'impresa, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto e la sua registrazione.

Art. 17 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli del Capitolato d'oneri:

- Art. 2 - Durata e validità del contratto
- Art. 8 - Danni a persone, a cose - assicurazione a carico dell'impresa
- Art. 9 - Corrispettivo mensile - fatturazione - pagamenti - tracciabilità dei pagamenti
- Art.12 - Subappalto
- Art.14 - Inadempienze e penalità
- Art.15 - Risoluzione del contratto
- Art.17 - Foro competente - controversie